N. R.G. 14/-12022

TRIBUNALE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli — Presidente

dott. Sara Marzialetti — Giudice rel.

dott. Francesco De Perna — Giudice

nel procedimento n. 14-1/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da :

GRILLI GIONATA nato a Porto San Giorgio (FM) il 29/11/1974 c.f. GRLGNT74S29G920L, residente in Porto Sant'Elpidio via San Francesco n. 112, e **BIONDI ALESSANDRA** nata a Sant'Elpidio a Mare il 02/05/1978 c.f. BNDLSN78E42I324V , residente in Porto Sant'Elpidio via San Francesco n. 112, rappresentati e difesi nella presente procedura congiuntamente in base alla nuova formulazione art.66 D.L. n° 14 del 12 Gennaio 2019 a seguito dell'introduzione delle procedure familiari per cui si esperisce procedura congiunta, dall'avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo C.F. TRRBRN58P13I324P, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della presente procedura al numero di fax 0733582804 e/o PEC brunotorretti@legalmail.it, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sant'Elpidio a mare (FM) via Adige n.26, giusta delega in atto separato allegato al fascicolo telematico;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso depositato in data 2/12/2022 dai coniugi Grilli Gionata e Biondi Alessandra per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta in via preliminare la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma II, CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Porto Sant'Elpidio (FM) via San Francesco n. 112 e che quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse : a tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama,

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5223529 2d0cdbcb04d34a8037d29ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f4f9b6845a4593780d64c8bd04

tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del capo II del titolo IV, sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata), restando in ogni caso distinte, nell'ambito dell'unitaria procedura, le masse attive e passive di ciascun debitore (art. 66, comma 3, CCII);

- rilevato che nel caso in esame per i coniugi ricorrenti, conviventi e genitori di [illegible], di cui l'ultima [illegible], si rileva anche l'origine comune dell'indebitamento;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII (Alessandra Biondi ha un reddito mensile di circa 1.450 euro, essendo lavoratrice dipendente, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel 2003 con la propria datrice di lavoro MANNI srl Calzaturificio, con sede in Porto Sant'Elpidio in Via Consorzio San Filippo 12, giusta lettera di incarico con la qualifica di operaio generico; Gionata Grilli percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400 euro, quale operaio alle dipendenze della datrice di lavoro Calzaturificio Giorgio Fabiani srl, con sede in Fermo, località Paludi);
- rilevato, inoltre, che è indubbio che i ricorrenti versino in una situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva di Gionata Grilli è pari a € 386.498,75 (cfr. pag. 8 della Relazione dell'OCC), dei quali € 164.657,72 per mutuo fondiario contratto con Cassa di Risparmio di Fermo spa (con rogito del notaio Dott. Sergio Sanangelantoni in data 06 Aprile 2011, rep. 19225, racc. 8542, garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Ascoli Piceno, sez. distaccata di Fermo, in data 17.06.2010 ai nn. 4792/1200), credito ora della cessionaria DANTE SPV SRL, mentre l'esposizione debitoria complessiva di Alessandra Biondi è pari a € 413.226.96 (cfr. pag. 10 della Relazione dell'OCC), dei quali € 164.657,72 per mutuo fondiario contratto con Cassa di Risparmio di Fermo spa (garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Ascoli Piceno, sez. distaccata di Fermo, in data 19.05.2011 rep. 75956/11419 Notaio Varriale), credito ora della cessionaria DANTE SPV SRL;
- rilevato altresì che, a fronte di tale ingente debito, il patrimonio di cui dispongono i due ricorrenti è costituito, quanto a Gionata Grilli, dei seguenti immobili: "*Abitazione di tipo*

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52235292d0cdbcb04d34a8037d28ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f49b6845a4593780d64c8bd04

economico cat. A/2, sita a Porto Sant'Elpidio – Proprietà 3/12; Magazzino cat. C/2, sita a Porto Sant'Elpidio (FM) - Proprietà 3/12; Abitazione tipo economico cat. A/2 sita a Fermo via Togliatti n. 2" e quanto a Alessandra Biondi, dei seguenti immobili: "*Abitazione di tipo economico cat. A/2, sita a Porto Sant'Elpidio – Proprietà 9/12; Magazzino cat. C/2, sita a Porto Sant'Elpidio (FM) - Proprietà 9/12*"; che gli immobili in Porto Sant'Elpidio, oggetto di procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.ro di R.G.E.I. 39/2014 RGEI del Tribunale di Fermo, non risultano ancora stimati in detta sede (come si desume dalla Relazione dell'OCC, pag. 15), e che anche l'immobile in Fermo (descritto in catasto "Cat. A/2 classe 4 vani 5 rendita euro 400,25 Foglio 4 Part. 332 sub 15 via Togliatti n. 2 scala A Interno 4 Rendita 400,25"), oggetto di altra procedura esecutiva iscritta al n.ro di R.G.E.I. 88/17 del Tribunale di Fermo, alla data della Relazione dell'OCC non era stato ancora stimato nell'ambito della stessa procedura;

- verificata in ogni caso la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non possono assumere in ogni caso rilievo dirimente la proposta ed il piano liquidatorio formulato dai debitori ricorrenti, non potendo in particolare essere escluso dai beni dalla procedura liquidatoria l'intero reddito da lavoro dipendente dei due debitori, i quali percepiscono complessivamente una somma mensile di € 2.692,00, pari alla somma dei due stipendi, e pertanto non sarà compresa nella liquidazione almeno quella parte di tale somma che il giudice delegato riterrà eccedere i limiti di quanto occorre al mantenimento degli stessi debitori e del loro nucleo familiare, ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII;
- osservato infatti che la determinazione dei limiti di reddito compete al giudice, il quale, - tenuto conto di quanto occorre anche per il mantenimento della famiglia dei debitori, costituita nella specie dai due ricorrenti e da figlie, di cui una delle lavoratrice precaria e la ., e considerato che l'intero nucleo familiare costituito da cinque persone vive in un appartamento in locazione per il quale i ricorrenti corrispondono un canone di € 550 mensili, - stabilirà quale parte del complessivo reddito mensile di € 2.692,00 potrà essere compresa nella liquidazione, con riserva di ulteriore rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari di cui i debitori e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC che ha già assistito i debitori, non ricorrendo giustificati motivi contrari;

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5223529 2d0cdbcb04d34a8037d28ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f4f9b6845a4593780d64c8bd04

- rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

- ritenuto conclusivamente che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di :

GRILLI GIONATA nato a Porto San Giorgio (FM) il 29/11/1974 c.f. GRLGNT74S29G920L;

BIONDI ALESSANDRA nata a Sant'Elpidio a Mare il 02/05/1978 c.f. BNDLSN78E42I324V;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa Loredana Marziali;

ordina ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al Giudice Delegato per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4, lett. b) CCII;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Grilli Gionata e di Biondi Alessandra;

dispone che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5223529 2d0cdbcb04d34a8037d28ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f4f9b6845a4593780d64c8bd04

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del G.D., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio dei debitori e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dai debitori in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi gli esiti delle aste eventualmente già fissate nelle esecuzioni immobiliari pendenti, richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione.

Avverte il liquidatore che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52235292d0cdbcb04d34a8037d28ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f4f9b6845a4593780d64c8bd04

comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII; ordina che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà delle debitrici (solo ove non già aggiudicati in sede esecutiva) e sui mobili registrati;

dispone che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 2 marzo 2023

Il Giudice estensore — Il Presidente

dott. Sara Marzialetti — dott. Bruno Castagnoli

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5223529 2d0cdbcb04d34a8037d26ff6
Firmato Da: MARZIALETTI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319893f4f9b6845a4593780d64c8bd04